



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007941 - 05/07/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, - 4 LUG. 2016

Spett.le
Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Piazza De' Calderini, 2
40124 Bologna

Inviato a mezzo PEC: fondazionebo@legalmail.it

Oggetto: autorizzazione ad organizzare le attività di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la formazione professionale continua

Si informa che all'esito dell'istruttoria dell'istanza di cui all'oggetto questo Consiglio Nazionale, su parere favorevole all'adozione espresso dal Ministero della Giustizia, ha deliberato l'inserimento di codesta fondazione nell'elenco delle Associazioni di iscritti nell'Albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua", istituito ai sensi dell'articolo 9, co. 1, del Regolamento FPC.

Ne consegue che la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna è autorizzata ad organizzare nell'ambito della circoscrizione territoriale degli Ordini della regione Emilia Romagna le attività formative in aula a favore degli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'autorizzazione ha validità fino al termine del triennio formativo in corso e potrà essere revocata, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, qualora il Consiglio Nazionale rilevi il venir meno dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione, della qualità della formazione erogata o della mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti.

Si ricorda che entro il 15 gennaio di ciascun anno dovrà essere inoltrata al Consiglio Nazionale un'analitica relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente e la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3, dell'articolo 9, co. 1, del Regolamento FPC il cui eventuale venir meno nel corso dell'anno deve essere tempestivamente comunicato.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento, le richieste di accreditamento delle attività formative devono essere presentate ai fini istruttori all'Ordine territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento dell'evento, almeno 60 giorni prima del loro svolgimento. Nelle more dell'attivazione delle funzionalità della piattaforma web, si invita a voler trasmettere le istanze di accreditamento in modalità cartacea. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma web saranno comunicate appena disponibili.

Cordiali saluti.

Francesca Maione